

Allegato "a" al rep n. 10940/5629 -----

-----STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE-----

ART. 1. - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE-----

1. È costituita l'Associazione ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile denominata-----

-----"Associazione Una Casa anche per Te"-----

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, in breve denominata anche-----

-----"UCAPTE Associazione Onlus".-----

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democrazia. Essa adotta come riferimento la legge quadro sul volontariato n. 266/91 e la legge regionale n. 1/2008 e s.m.i.-----

ART. 2. - SEDE E DURATA-----

1. L'Associazione ha sede in MILANO; attualmente l'indirizzo è fissato in via S. Bernardino n. 4. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.-----

La durata dell'associazione è illimitata.-----

ART. 3. OGGETTO E SCOPO-----

1. Esaurendo le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue, esclusivamente, finalità di solidarietà sociale nel campo della promozione di iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali. In particolare:-----

- servizi di accoglienza di persone, di famiglie e di minori famiglie, anche stranieri, in difficoltà;-----

- attività di supporto alla sfera scolastica;-----

- ogni altra attività che persegua finalità di solidarietà sociale a sostegno e al servizio delle famiglie.-----

2. In via esemplificativa e non tassativa, l'Associazione potrà altresì:-----

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, nonché la stipulazione, con enti pubblici e privati, di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri;-----

- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;-----

- partecipare ad altre associazioni anche non riconosciute, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;-----

- costituire, ovvero concorrere a costituire, sempre in via accessoria, strumentale, diretta o indiretta ed esclusivamente al fine di conseguire il perseguimento degli scopi istitu-



zionali, società di capitali o cooperative nonché partecipare a società del medesimo tipo, purchè a carattere di non prevalenza;-----

- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività commerciali, escluso il fine di lucro esclusivo.-----

3. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie o strumentali per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, e che perseguano, in via esclusiva anche indiretta, finalità di solidarietà sociale, purchè non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.-----

ART. 4. PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE-----

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito inizialmente dal patrimonio mobiliare e immobiliare in essere alla data della domanda di riconoscimento, quale definitivo nella stessa Patrimonio che risulta costituito da:-----

- fondo di dotazione iniziale permanenti; -----

- fondo immobiliare e immobiliare di gestione;-----

- quote associative e dai contributi dei soci;-----

- beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;-----

- eventuali elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o da parte di persone fisiche;-----

- avanzi netti di gestione;-----

- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.-----

2. Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.-----

3. Le entrate dell'Associazione sono costituite:-----

- dai versamenti effettuati dai fondatori originari, dai versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione o la sostengono;-----

- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;-----

- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;-----

- dai contributi di privati;-----

- dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;-----

- dai contributi di organismi internazionali;-----

- dalle donazioni e lasciti testamentari non vincolati ad incremento del patrimonio;-----

- dai rimborsi derivanti da convenzioni;-----

- dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;-----

- dai fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
 - dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
 - da ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio, che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
- ART. 5. FONDATORI, SOCI E BENEMERITI.
1. Sono aderenti all'Associazione:
 - fondatori;
 - soci dell'Associazione;
 - benemeriti dell'Associazione.
 2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
 3. Sono associati le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio in base alla legge e al presente Statuto e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di Associazione stabilita dal Consiglio. La quota di versamento minimo è pari ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderirvi.
 4. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario, salvo il versamento di un'eventuale quota annuale di associazione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
 5. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento e di estinzione dell'Associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
 6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
 7. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
 8. Sono fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.
 9. Sono soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.
 10. Sono benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare ri-



- levanza dal Consiglio Direttivo.-----
11. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le attività e finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti.-----
12. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa l'eventuale sospensione feriale dei termini giudiziari). In caso di diniego, il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitare la motivazione; in caso di assenza di risposte entro il termine predetto, la domanda si intende accolta.-----
13. Gli associati possono in qualsiasi momento notificare la propria volontà di recedere dall'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.-----
14. Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate.-----
- Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.-----
- Tutti i soci sono tenuti:-----
- a) all'osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;-----
 - b) frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;-----
 - c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;-----
 - d) al pagamento dell'eventuale quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.-----
15. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione dell'assemblea. L'esclusione ha effetto immediato alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Gli associati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Contro la delibera di espulsione è sempre ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria, nei modi e nei termini di legge.-----
16. I soci non in regola con il pagamento della quota sociale

iniziale o dell'eventuale quota annuale (ove deliberata), non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.-----
17. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.-----

ART. 6. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.-----

1. Sono organi dell'Associazione:-----

- l'assemblea degli Associati;-----
- il Presidente del Consiglio Direttivo;-----
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;-----
- il Consiglio Direttivo;-----
- il segretario del Consiglio Direttivo.-----

ART. 7. ASSEMBLEA-----

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.----

Sono ammessi e hanno diritto di voto (con esclusione dei soci verso i quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione) in assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.-----

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.-----

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno otto giorni di preavviso.-----

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.-----

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché sia nel territorio regionale lombardo.-----

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio entro il 30 aprile e per l'approvazione del bilancio preventivo entro il 30 novembre.--

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno il 10% (dieci per cento) dei soci. In quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro quindici giorni dalla data in cui perviene agli amministratori la richiesta.-----

L'assemblea in sede ordinaria:-----

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;-----
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;-----
- c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;-----
- d) provvede all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo, qualora non demandi la scelta al nominato Consiglio;-----
- e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione



sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;---

f) delibera in ordine all'esclusione dei soci;-----

g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.-----

L'assemblea in sede straordinaria:-----

a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto;-----

b) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, nel rispetto della normativa vigente;--

c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.-----

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno il 75% degli associati.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.-----

In seconda convocazione l'assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.-----

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei presenti.-----

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.-----

L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza,

dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal socio più anziano presente. Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario. Nei casi in cui la legge richiede la verbalizzazione

con atto notarile, il notaio svolge le funzioni di Segretario. In assemblea è ammessa delega scritta conferita ad altro associato non consigliere, con un massimo di tre deleghe per

ogni intervenuto, nel rispetto della normativa vigente e salvo nel caso in cui vi sia da deliberare in merito allo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo, e in questo

caso non sono ammesse deleghe.-----

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.-----

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si

rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.-----

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il Presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.-----

Le deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da

questi sottoscritte insieme al Presidente.-----

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorchè non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale.-----

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme di legge contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.-----

ART. 8. CONSIGLIO DIRETTIVO-----

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.-----

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 membri fino ad un massimo di 5 membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente.-----

Tutti i consiglieri sono eletti dall'assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e nel regolamento di attuazione.-----

I consiglieri eleggono fra loro il Presidente (qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea), il Vice Presidente ed il segretario a maggioranza assoluta.-----

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica sino a revoca o dimissioni.-----

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.-----

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:-----

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;-----
- b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;-----
- c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;-----
- d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;-----
- e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;-----
- f) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;-----



- g) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;-----
- h) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale; -----
- i) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;-----
- j) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;-----
- k) nominare il Segretario;-----
- l) assumere l'eventuale personale;-----
- m) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;-----
- n) ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.-----

Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.-----

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno due Consiglieri. In quest'ultimo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro quindici giorni.-----

Il Consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purchè con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari. In caso di comprovata necessità e di urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.-----

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.---
In seno al Consiglio non è ammessa delega.-----

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.-----

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti.-----

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale da riportarsi su apposito libro verbali a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.-----

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, neppure indiretto, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.-----

ART. 9. PRESIDENTE-----

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione (nonché Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo).-
Egli rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi che in

giudizio.-----

Il presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione.--

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.-----

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.--
Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto e nella legge, al Presidente compete:-----

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;-----
- b) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;-----
- c) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;-----
- d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;-----
- e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.-----

ART. 10. VICE PRESIDENTE-----

Il Vice Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.-----

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.-----

ART. 11. SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO-----

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, resta in carica sino a dimissioni o revoca; all'atto di nomina vengono stabilite la natura e la qualifica dell'incarico del Segretario.-----

Il Segretario, relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo definite e degli stanziamenti di bilancio approvati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.-----

Egli, in particolare:-----

- a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione, nonché all'organizzazione e promozione



delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;-----

b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente.-----

c) svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del consiglio Direttivo (salvo che vi sia l'intervento del notaio);-----

d) cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo e del libro degli aderenti all'Associazione, curandone altresì il costante aggiornamento.-----

ART. 12. BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO-----

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.-----

2. Entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.-----

3. Entro il 15 (quindici) novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.-----

4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

ART. 13. AVANZI DI GESTIONE-----

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.-----

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.-----

ART. 14. SCIoglimento-----

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) aventi finalità o scopi analoghi o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e s.m.i., salvo diversa destinazione imposta dalla legge.-----

ART. 15. CLAUSOLA COMPROMISSORIA-----

1. Nel rispetto delle normative inderogabili tempo per tempo vigenti, qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa

formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato ir-rituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Milano.-----

ART. 16. LEGGE APPLICABILE-----

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge. -----

-----*****-----

Firmato Massimo Ambrogio Mapelli-----

Firmato Massimiliano Ugo Zappulli notaio-----

Copia conforme all'originale
in 10 fogli. Tutti i fogli del-
l'originale sono muniti delle
prescritte firme.

Dal mio Studio. Il 5 SETTEMBRE 2018

Massimiliano Ugo Zappulli notaio

